

	X COPIA
--	---------



COMUNE DI FLORESTA

Provincia Messina
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 86 del Reg.	OGGETTO: Approvazione Piattaforma Contratto Decentrato Integrativo – Direttive - Rinvio.
Data 02.08.2017	

L'anno duemiladiciassette il giorno due del mese di agosto alle ore 16,40 presso la sala delle adunanze del Comune suddetto, Convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1) MARZULLO	Sebastiano	Sindaco
2) ASTONE	Grazia Pietra Paola	Vice Sindaco
3) IRACI SARERI	Salvatore	Assessore
4) PEDALINA	Salvatore	Assessore
5) Di Mulo	Filippo	Assessore
		Totale

Presente	Assente
X	
X	
	X
	X
X	
3	2

Risultano assenti i signori:

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Mario Chimento

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sulla proposta in oggetto indicata.

Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 13/06/2017, avente per oggetto “Costituzione della delegazione trattante di parte pubblica di cui al Titolo II – Relazioni sindacali e partecipazione – del CCNL 22 gennaio 2004” è stato disposto quanto integralmente trascritto:

- 1) di stabilire, che la delegazione trattante di parte pubblica è costituita dal Segretario comunale, che assume le funzioni di presidente, e dai responsabili di area;
- 2) la delegazione trattante di parte pubblica rappresenta l'Amministrazione Comunale al tavolo della concertazione per le materie previste dal CCNL;
- 3) la delegazione trattante di parte pubblica assolve il mandato sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale;
- 4) la sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi decentrati integrativi è subordinata all'autorizzazione formale della Giunta Comunale dando atto che gli stessi entreranno in vigore il giorno successivo a quello della sottoscrizione definitiva.

Richiamato il contenuto degli artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004, relativi alla disciplina delle risorse decentrate stabili e variabili, in cui si stabilisce che le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengono determinate annualmente dagli enti;

Visti:

- l'art. 9 comma 2 bis del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30/07/2010 n. 122, il quale dispone che “ A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”;

- l'art. 1 comma 1 lett. a) del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 che ha disposto, tra l'altro, che le disposizioni recate dall'art. 9, comma 2bis del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2014;

- il comma 456 dell'art.1 della L. 147/2013 “All'articolo 9, comma 2bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole:<e sino al 31 dicembre 2013> sono sostituite dalle seguenti:<e sino al 31 dicembre 2014>. Al medesimo comma è aggiunto, infine, il seguente periodo:<A decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo>;

Richiamati:

- l'art. 40 ed in particolare i commi 3 bis e quinquies del D. Lgs. 165/2001, i quali prevedono che:

- “Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ((, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati)) ai sensi dell'articolo 45, comma 3. ((La predetta quota e' collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento.)) ((La contrattazione collettiva integrativa)) si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione”.

- *“La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto ((**degli obiettivi di finanza pubblica**)) e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. ((**In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze e' fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e' corrispondentemente incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero.)) Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.***

- gli artt. 16 del C.C. 31/03/1999 e 4 del CCNL 01/04/1999 ai sensi dei quali rientrano, tra le altre materie oggetto di contrattazione decentrata, i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie decentrate (stabili e variabili), secondo le finalità e nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 17 CCNL 1999, nonché i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale correlati a effettivi incrementi di produttività e di miglioramento quali-quantitativi dei servizi;

Dato atto che l'art. 65 del D.Lgs. n. 150/2009 stabilisce al comma 1 che “ *Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto*” e al comma 2 che “ *In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili*”;

il comma 4 del predetto art. 65 stabilisce che “*Relativamente al comparto regioni e autonomie locali, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto dall'art. 31 comma 4 il quale dispone che “Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, da attuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente titolo fino alla data di emanazione della disciplina regionale e locale*”;

Accertato che a partire dall'anno 2012, occorre stipulare un nuovo contratto decentrato integrativo;

Rilevato che, per dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate occorre che il competente organo di direzione politica formuli alla delegazione trattante di parte pubblica le direttive utili per la sottoscrizione dell'intesa del contratto decentrato integrativo - parte normativa- e per definire obiettivi e vincoli atti ad indirizzare l'attività di confronto sindacale in esito alla quale verranno definite le modalità generali di ripartizione e destinazione delle risorse decentrate;

Dato atto che dette direttive alla delegazione trattante di parte pubblica, in modo particolare, devono indicare gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo e delle scelte di bilancio, compatibilmente con le previsioni legislative dettate in materia di spesa del personale;

Ritenuto, per quanto sopra indicato, dettare direttive per il prossimo avvio del confronto con le OO. SS. per le finalità di cui sopra;

Visto lo schema di piattaforma contrattuale – parte normativa – da presentare alle organizzazioni sindacali

PROPONE

1. Di approvare lo schema di piattaforma contrattuale – parte normativa allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. Di formulare alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica i seguenti indirizzi e direttive, in merito alla conduzione delle trattative relative all'approvazione del C.C.D.I. parte normativa e per la destinazione ed utilizzazione del Fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, riguardante il personale comunale non dirigenziale e non ricoprente il ruolo di P.O.:

a) lo schema di piattaforma contrattuale – parte normativa – allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, costituisce direttiva per l'approvazione in sede di preintesa da parte delle Organizzazioni Sindacali;

b) la trattativa deve svolgersi nel rispetto del principio di parità di entrambe le parti negoziali e deve essere condotta secondo criteri di completezza, speditezza ed economicità;

- c) la contrattazione si limiterà alla disciplina delle materie espressamente demandate a tale forma di relazione sindacale dal CCNL evitando di trattare materie diverse, al fine di non comprimere il potere gestionale dirigenziale;
- d) saranno individuati con chiarezza i contenuti delle prestazioni lavorative che possono essere causa di disagio per i lavoratori interessati tenendo presente che il disagio è una condizione del tutto peculiare che non può coincidere con le ordinarie prestazioni di lavoro, non può riguardare tutti (o quasi) i dipendenti dell'ente, non può essere previsto per specifiche prestazioni che sono già oggetto di specifici compensi definiti dal CCNL (come turno o reperibilità);
- e) saranno individuate le condizioni di rischio effettivamente presenti nell'ente cui collegare il pagamento del compenso; si deve trattare di condizioni o di ambienti di lavoro che mettono a rischio la salute del lavoratore interessato. Il rischio, pertanto, non può essere collegato al possesso di un determinato profilo professionale o all'appartenenza ad un'area professionale essendo una condizione oggettiva che può riguardare lavoratori di categoria e profilo diversi ma può anche differenziarsi all'interno della medesima categoria e profilo;
- f) saranno definite le tipologie di specifiche responsabilità relative a specifiche posizioni di lavoro che si intendono incentivare graduando il valore del compenso secondo i criteri stabiliti nella piattaforma;
- g) saranno definiti i criteri e le condizioni per il pagamento dei compensi per le responsabilità delle particolari categorie di lavoratori indicate nell'art. 17 lett. i) del CCNL 01/04/1999, come modificato dal successivo contratto del 22/01/2004 (addetti ai servizi di protezione civile, ufficiale di stato civile ed anagrafe, ufficiale elettorale, responsabile tributi) trovando un punto di equilibrio che concili le risorse disponibili con le attese dei lavoratori interessati.

Il Sindaco Proponente
F.to Dott. Sebastiano Marzullo

Ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91 state stabilite con diverse circolari

Il Responsabile del Servizio

E S P R I M E

In ordine alla regolarità tecnica, PARERE
Lì, 02.08.2017

FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.to Sig.ra Anna Maria Lenzo

In ordine alla regolarità contabile, PARERE
Lì, 02.08.2017

FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag.ra Antonina Casella

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta sopra citata.

VISTI i pareri acquisiti ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91.

RITENUTO di rinviare, data la complessità dell'argomento, la trattazione della proposta di delibera di cui sopra.

VISTO il vigente O.A.EE.LL., così come modificato dalle LL.RR. n. 48/91 e n. 44/91;
ad unanimità di voti espressi come per legge.

DELIBERA

DI RINVIARE la trattazione dell'argomento in oggetto in successiva seduta per consentire l'approfondimento dello stesso.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Sebastiano Marzullo

Il Segretario Comunale

L' Assessore

F.to Dott. Mario Chimento

F.to Di Mulo Filippo

Il sottoscritto, Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione in applicazione dell'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004,

- E' stata pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune il giorno 09.08.2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi e, quindi fino al 24.08.2017 con il nr. cron. 438

Dalla Residenza comunale _____

Timbro

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[] Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n° 44/1991.

[X] E' divenuta esecutiva il _____, essendo decorsi giorni dieci consecutivi dall'inizio della pubblicazione.

Dalla Residenza comunale, _____

Il Segretario Comunale
